

## Allegato 2.2

### CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI \_\_\_\_\_,

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da \_\_\_\_\_, nata/nato a \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ – C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della \_\_\_\_\_, di seguito indicato come Soggetto Realizzatore.

Art. \_\_

**Oggetto e finalità del Progetto \_\_\_\_\_**

Art. \_\_

**Durata**

1. La durata della presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_.

Art. \_\_

**Destinatari**

Art. \_\_

**Obblighi in capo al Soggetto Realizzatore**

Art. \_\_

**Trattamento e requisiti del personale**

1. Il Soggetto Realizzatore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.

2. Il Soggetto Realizzatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Il Soggetto Realizzatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Il Soggetto Realizzatore assicura:

- a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

#### **Art. \_\_**

#### **Obblighi di pubblicazione**

1. Il Soggetto Realizzatore pubblica:

- a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

#### **Art. \_\_**

#### **Sicurezza**

1. E' obbligo del Soggetto Realizzatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Realizzatore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Progetto, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto Realizzatore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19.

**Art. \_\_**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Il Soggetto Realizzatore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.

**Art. \_\_**

### **Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale**

1. Il Soggetto Realizzatore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

**Art. \_\_**

### **Importo massimo e modalità di erogazione del contributo**

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro \_\_\_\_\_

2. In riferimento alle spese ammissibili al contributo e alla rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 14 e 16 del Bando.

**Art. \_\_**

### **Vicende soggettive del Soggetto Realizzatore**

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Realizzatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

**Art. \_\_**

**Decadenza, rinuncia e revoca del contributo**

1. Il Soggetto Realizzatore decade dal contributo:
  - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal Bando;
  - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
  - c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg e degli altri obblighi ivi previsti;
  - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018;
  - e) in caso di opposizione ai sensi dell'articolo precedente.
  
2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.
  
3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Realizzatore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.
  
4. E' fatto obbligo al Soggetto Realizzatore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Progetto.

**Art. \_\_**

**Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione**

1. La Provincia e il Soggetto Realizzatore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Progetto.
  
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia per la realizzazione di attività e iniziative pertinenti alla finalità del progetto finanziato o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva dei Progetti in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

**Art. \_\_**  
**Vigilanza**

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

**Art. \_\_**  
**Disposizioni finali**

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Realizzatore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Realizzatore.